

1642-11. Sept.

Sono tante e tali le usurpazioni, e disordini, che si commettono  
nell' uso delle acque del Fiume Olona, che se bene dovrà  
nella sufficienza restar provveduto con la disposit.  
delle N. C. nel lib. 5. titolo de officio Iudicis, et commis.  
luminis Olone, ed' anco con le grida tante volte pubblicate  
in questa materia, ad ogni modo per leuare ogni pretens.  
d' ignoranza, e di consuetudine sia tolleranza in contrario,  
e per apicurar meglio in quanto sia possibile l'abondanza  
e l' uso delle acque nel s. d. P. in servizio pubblico, e  
privato. L' Illmo. sigf. Fabio Francesco Dugnani Doctor  
Colleg. Reg. Ducal senatore nello Stato di Milano, e  
conservat. nuom. deputato per il buon governo del  
med. P. ha ordinato, che si pubbichi la presente grida  
Con la quale inherendo alle suz. N. C., grida, ed' ordini,  
senza rimettere le pene cominate, tanto incorse quanto  
da' incorsi dalli trasgrevori, ma quelle riconoscendo  
come di rag.

Comanda, che tutti quelli, et in qualsivoglia modo privilegiati,  
quali hanno, o pretendano avere ragione d' usare  
delle acque del d. P. in qualsivoglia modo debbano nel  
termine de giorni quindici dopo la pubblicaz. della  
presente grida auere portata, e consignata nelle mani  
dell' intitato Cancell. nota distinta delle loro ragj.

modo, qualità, e forma, e circostanza, con le quali  
pensano di potersene valere, altrini passato l' ter.<sup>o</sup>  
a quelli che non aueranno fatta la sub. notificaz. s.  
intenderanno ipso iure, et facto esclusi dal benefizio da  
se d<sup>e</sup> acque, et usandone saranno castigati nelle pene  
comminate alli usurpatori.

Che nissuno di qualsivoglia qualità, e grado come s.<sup>o</sup> avrà  
usare delle d<sup>e</sup> acque in poca, ne in parte differente da  
quello si competisse in virtù delle sue rag<sup>i</sup>, quando  
saranno approdate, ed admesse servata però sempre la  
disposiz. delle N. C. gride, ed ordini sopra ciò fatti, et  
pubblicate sotto le pene à ciascuno contrattacente, et  
in qualsivoglia caso comminate in quelle, et maggiori  
ancor corporali all' arbitrio del senato secondo la qualità  
delle persone, e casi.

Che nissuno avrà metter mano nelle bocche, et bocchetti, ne  
in qualsivoglia edificio attinente al d<sup>e</sup> F., ne avrà cosa  
preteso di conformarsi con gli ordini, o di migliorar le  
condizioni, et uso delle d<sup>e</sup> acque senza l' licenza in scritto  
del Commiss<sup>r</sup> firmata dal cancell<sup>r</sup>, qual' non doveranno  
darsela ne firmarla, se non in cose di poco rilievo, perche  
nelle cose di consideraz. lo doveranno partecipare con d<sup>e</sup>  
M<sup>r</sup> sigl. conserv<sup>r</sup>, et epeguire quel tanto, che la sua sigl.

M<sup>r</sup>. Le sarà ordinato sotto le med<sup>e</sup> pene comminate alle  
transgredi, et usurpatori delle acque, et contenute nelle  
sod. Gride, Nov. Comit, ed ordini.

Che sotto le med<sup>e</sup> pene contradeite, et comminate come sopra  
sia tutti gli uscenti delle bocche, et bocchetti che sono s.<sup>o</sup> d<sup>e</sup> F.  
habbino nel term<sup>o</sup> de giorni quindici da far purgare, et  
spazzare li soratori d<sup>e</sup> pene bocche, et bocchetti in modo, che  
dopo l' irrigaz. de loro prati le acque ritornino libera-  
m<sup>t</sup>, et senza impedim<sup>r</sup> alcuno nel d<sup>e</sup> F., auertendo che  
essendo più persone interessate in una Bocca tutti incor-  
renzano nell' istessa pena. Et nell' iscepolo modo saranno  
tenute le commis<sup>r</sup> di Parafaggio, et Bolo, et li loro vicini,  
et in oltre si dichiareranno priu del uso di dette acque.

Che sotto le med<sup>e</sup> pene niente avrà pescare, ne farne  
pescare con reti, dar pasta, calina, ne altro nel d<sup>e</sup> F., senz<sup>r</sup>  
licenza particolare di d<sup>e</sup> M<sup>r</sup> sigl. conserv<sup>r</sup>, auertendo per  
venire alle pene comminate nelle sod. gride, ed ordini in corso  
delle sub. contrarie, et altre in qualsivoglia caso si da-  
rà fede, non solo al Commiss<sup>r</sup>, et campari, ma a qualcuno  
si voglia con un testimonio degno di fede, qual ualendo  
sia tenuto secreto, et si procederà invincibil<sup>r</sup>. Senza  
riguardo, o distinz. di persona tanto contro li principali  
Delinquenti quanto contro li loro fitabili pensieranti,

mazzari, e brazzanti alla forma della Reg<sup>a</sup> Camera,  
dichiarando sin d'adesso ~~per~~ all'omo ~~per~~ delinquente, o contrac-  
ficiente quello, e quelli a Beneficio de quali servirà  
immediata, & immediata<sup>re</sup> diretta, o indirettam<sup>re</sup> il Benefi-  
cio delle sub. transgressioni, o fatture contro gli ordini,  
e gride, e se saranno più persone, che ne godano saranno  
tutti tutti, e rischeranno di farlo in solitudo.

Alli campari, che non aueranno auerato, e notificato le sudd.  
contravvenzioni, quando ~~per~~ altra parte ne sarà percututa  
notifica a d<sup>o</sup> Illmo sigl. Conservatore, l'impose oltre la  
privaz<sup>re</sup> dell'officio d'oper incus<sup>re</sup> ipso iure, et facto la  
pena di 12 s. scudi più, o meno secondo la qualità de  
casi, e in caso d'inabilità la pena corporale all'  
arbitrio del senato.

Si incarica al commissario, che sia vigilante in procurare  
non solo l'oservanza degli ordini, et gride, ma che  
di più si trasferisca di quando in quando (come lo  
farà anco il medesimo Illmo sigl. Conservatore senza  
avvisare alcuno ogni volta, che lo stimarà esser  
necessario) a visitare nelle parti più sospette,  
et trovando qualche disordine, o transgressione faccia  
eseguire li transgressori, o loro fitabili alla forma  
della Regia Camera, quanto importa la pena

di sopra nominata, portando per subito le denunce  
negli atti, ed avvisandone d<sup>o</sup> Illmo sigl. Conservatore,  
accio sentite le parti si possa unitamente risolvere  
quello, che sarà conveniente per giustizia; auertendo al  
med. Commisario, che se non sarà puntuale esecution  
del contenuto nel presente capitolo, sarà obligato  
darene conto nel tempo del sindicato, ed anco se  
se così parerà a d<sup>o</sup> Illmo sigl. Conservatore.

E' perche quanto di sopra si è stabilito, e comandato possa  
essere puntuallm<sup>re</sup> eseguito, in modo, che ognuno per  
quello, che si trova possa godere del Beneficio, ed uso  
delle d<sup>r</sup> acque, senza pregiudizio, e danno degli altri integ-  
rati, comanda d<sup>o</sup> Illmo sigl. Conserv. che niente persona ar-  
disca offendere, ne far offendere in modo alcuno con fatti in  
con parde il d<sup>o</sup> Commis<sup>r</sup>, Ingeg<sup>r</sup>, e Campari, o alcuno di  
loro sotto la pena di scudi 100. D'oper applicati per la metà  
alla Reg<sup>a</sup> Camera, et per l'altra metà alla parte offesa,  
et sotto pena anco corporale all'arbitrio del senato Ecco, ed  
ordina al sott<sup>o</sup> Commis<sup>r</sup>, che faccia pubblicare la pnta nelli luoghi  
soliti, accio nissuno possa presentarsi ignorante. Data in Milano  
di 11. Aprile 1624.

Signat F. F. Dugnani Conservator  
Subscript Joseph Pusterla Notarius, et Cancellarius.